



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015
N. 37 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di LUGLIO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
SIG. BOER STEFANO	Consigliere	Presente
SIG. CERESER GIOVANNI	Assessore	Presente
SIG. CESCON CANDIDO	Consigliere	Presente
DOTT. GASPAROTTO DANIELE	Consigliere	Presente
DOTT. GIACOMET SIMONE	Vice Sindaco	Presente
SIG. MACCAN MARZIO	Assessore	Presente
SIG. PUJATTI FABIO	Consigliere	Presente
SIG. RIZZI SERGIO	Consigliere	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Presente
SIG.RA PIGOZZI NADIA	Consigliere	Presente
SIG. ROSSETTO WALTER	Consigliere	Presente
SIG. PUIATTI MORENO	Consigliere	Presente
SIG.RA VEDOVATO MICHELA	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità di Sindaco, dopo aver nominato scrutatori i sigg. Boer Stefano, Pujatti Fabio e Vedovato Michela, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la normativa regionale che indica i termini di adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali:

- l'art. 14 comma 42 della L.R. 27/2014 che prevede: In via straordinaria per l'anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, prevista entro il 30.04.2015, di determinazione dell'entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;
- la delibera di Giunta Regionale n. 646 del 10.04.2015 "L.R. 27/2014. Patto di stabilità interno per gli enti locali del FVG - anno 2015. Criteri di riparto spazi finanziari verticali regionali, approvazione criteri generali per la modulistica e termini del monitoraggio. Approvazione definitiva"; in forza della quale la data ultima di approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017 è il 09.06.2015;
- il decreto dell'assessore regionale in materie di autonomie locali n. 836 del 18.05.2015, pubblicato sul BUR n. 21 del 27.05.2015, di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31.07.2015;

RICHIAMATA altresì la normativa concernente le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti concernenti l'imposta municipale propria:

- L'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che norma:

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- L'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, che prevede:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

- L'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO della disciplina delle aliquote afferenti l'imposta municipale propria in vigore dall'anno 2014, contenuta nell'art. 13 D.L. 201/2011.

- L'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011).
- L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% ed i comuni possono aumentare o diminuire la stessa fino a 0,2 punti percentuali (art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011).
- I comuni possono ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero per quelli relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali all'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011).

PRESO ATTO altresì delle altre disposizioni rilevanti ai fini della disciplina delle aliquote contenute nell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in vigore dall'anno 2014.

- E' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (lettera a).
- E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni (lettera f).
- I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (lettera g);

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2014, **sono esenti dall'imposta municipale propria le seguenti fattispecie di immobili** ai sensi dell'art. 13, del D.L. n. 201 del 2011.

- L'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 citato.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Per l'art. 10, comma 3 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 20.5.2014, e gli indirizzi applicativi forniti dal MEF, nella nozione di alloggio sociale rientrano altresì gli alloggi appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP comunque denominati, conseguentemente, l'esclusione dall'IMU si applica anche ai predetti alloggi, mentre la detrazione

prevista per l'abitazione principale, si applica agli alloggi che, benché appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP, non abbiano le caratteristiche dell'alloggio sociale come definito dal comma 3 dell'art. 10, del D.L. n. 47/2014.

- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO altresì che a partire dall'anno 2014, **sono esenti, inoltre, dall'imposta municipale propria le seguenti fattispecie di immobili.**

- I fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell'articolo 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102.
- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. n. 23/2011.
- Gli immobili delle ONLUS, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
- Le unità immobiliari di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992, in particolare le seguenti:
 - *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
 - *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
 - *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
 - *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;*
 - *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
 - *gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.*

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2014, le seguenti fattispecie imponibili **sono assimilate all'abitazione principale per espressa disposizione contenuta nel Regolamento comunale IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17.07.2014.**

1. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato.

CONSIDERATO che **a decorrere dall'anno 2015**, in base alla disposizione contenuta nell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. E che sull'unità immobiliare predetta le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17.07.2014;

RITENUTO per le disposizioni sopra richiamate di proporre al Consiglio Comunale, competente a deliberare, le aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) indicate nella tabella di sintesi allegata "Aliquote IMU anno 2015";

RITENUTO altresì di confermare il valore venale minimo in comune commercio per le aree fabbricabili già approvato con la deliberazione consiliare n. 12 del 04.02.2010 e sintetizzato nella tabella allegata alla suddetta deliberazione "Valori venali minimi";

VISTA la delibera di giunta comunale n. 11 del 28 gennaio 2014 di designazione del funzionario responsabile della IUC;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel verbale di seduta, relativo all'odierna adunanza;

CON la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 0

D E L I B E R A

Di confermare nell'anno 2015 le aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) vigenti nell'anno 2014, indicate nella tabella di sintesi allegata "Aliquote IMU anno 2015", e il valore venale minimo in comune commercio per le aree fabbricabili già approvato con la deliberazione consiliare n. 12 del 04.02.2010 e sintetizzato nella tabella, allegata alla suddetta deliberazione, "Valori venali minimi";

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione, resa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 0,,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 16 luglio 2015

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 16 luglio 2015

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to PEDRON DOTT. MASSIMO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 28/07/2015, ove vi rimarrà a tutto il 12/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, li 28/07/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

ALIQUEOTE IMU PER L'ANNO 2015

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE, COMODATO GRATUITO	TRIBUTO IMU aliquote anno 2015
<p>abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazione diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.</p> <p>fattispecie impositive assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 23 del Regolamento IUC ⁽¹⁾ aventi la medesima categoria catastale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p> <p>nel caso di abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 con due annessi aventi la stessa categ. catastale (C/2, C/6 e C/7), uno solo di essi è pertinenza tassata ai fini TASI; il secondo fabbricato annesso è tassato solamente ai fini IMU con aliquota del 7,95 per mille.</p> <p>abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale.</p>	0 per mille
<p>Immobili considerati come abitazioni principali ai fini TASI quelle di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.</p> <p>Tale assimilazione vale limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00 (pari alla somma della quota di rendita catastale dell'abitazione e delle eventuali pertinenze).</p> <p>Per poter usufruire dell'agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo (con modello redatto dall'Ufficio Tributi) unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato</p> <p>l'obbligo di pagamento della tasi ricade sul comodante/proprietario</p> <p>abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale</p>	IMU aliquota 7,95 per mille sulla quota di rendita catastale eccedente il valore di € 500,00
<p>abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazione diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.</p> <p>fattispecie impositive assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 23 del Regolamento IUC ⁽¹⁾ aventi la medesima categoria catastale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p> <p>nel caso di abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 con due annessi aventi la stessa categ. catastale (C/2, C/6 e C/7), uno solo di essi è pertinenza tassata ai fini IMU con aliquota 6,00 per mille; il secondo fabbricato annesso è tassato ai fini IMU con aliquota del 7,95 per mille.</p> <p>l'obbligo di pagamento della tasi ricade sul comodante/proprietario</p>	IMU aliquota 6,00 per mille detrazione imu € 200,00
<p>Immobili considerati come abitazioni principali ai fini IMU quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.</p> <p>Tale assimilazione vale limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00 (pari alla somma della quota di rendita catastale dell'abitazione e delle eventuali pertinenze).</p> <p>Per poter usufruire dell'agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo (con modello redatto dall'Ufficio Tributi) unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato</p>	IMU aliquota 6,00 per mille sulla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00 detrazione imu € 200,00 IMU aliquota 7,95 per mille sulla quota di rendita catastale eccedente il valore di € 500,00
<p>A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla disposizione contenuta nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80</p>	IMU aliquota 6,00 per mille per abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze detrazione imu come sopra
<p>Unico fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>	IMU aliquota 6,00 per mille per abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze detrazione imu come sopra

ALIQUEUTE IMU PER L'ANNO 2015

ALTRI FABBRICATI	TRIBUTO IMU aliquote anno 2014
<p>unità immobiliari classificate nella categ. catastale A - abitazioni (esclusa la categ. catastale A/10- uffici) ed annessi ad uso di pertinenza aventi la categ. catastale C/2, C/6 e C7 , a disposizione del soggetto titolare del diritto reale o nel caso in cui siano concesse in locazione/affitto dal soggetto medesimo.</p> <p>nel caso di abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 con due annessi aventi la stessa categ. catastale (C/2, C/6 e C/7), uno solo di essi è pertinenza tassata ai fini TASI con aliquota 1,80 per mille; il secondo fabbricato annesso è tassato solamente ai fini IMU con aliquota del 7,95 per mille.</p> <p>nel caso di abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 con due annessi aventi la stessa categ. catastale (C/2, C/6 e C/7), uno solo di essi è pertinenza tassata ai fini IMU con aliquota 6,00 per mille ; il secondo fabbricato annesso è tassato ai fini IMU con aliquota del 7,95 per mille</p>	IMU aliquota 7,95 per mille
<p>fabbricati censiti nelle seguenti categorie catastali ed annessi ad uso di pertinenza di categ. catastale C/2, C/6, C/7:</p> <p>A/10 (uffici, studi privati) B C/1 (negozi) C/3 (laboratori per arti e mestieri) C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro)</p> <p>Nel caso in cui siano concesse in locazione/affitto dal titolare del diritto reale, l'imposta TASI complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, il versamento va ripartito tra l'occupante (affittuario/locatario) nella misura del 10% ed il titolare del diritto reale nella misura del 90%.</p>	IMU aliquota 7,60 per mille
<p>fabbricati censiti nella categoria catastale D (esclusi gli strumentali agricoli) ed annessi ad uso di pertinenza di categ. catastale C/2, C/6, C/7</p> <p>Nel caso in cui siano concesse in locazione/affitto dal titolare del diritto reale, l'imposta TASI complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, il versamento va ripartito tra l'occupante (affittuario/locatario) nella misura del 10% ed il titolare del diritto reale nella misura del 90%.</p>	IMU aliquota 0 per il Comune IMU aliquota 7,6 per lo Stato
<p>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133 (compresa la categ. catastale D/10) ed annessi ad uso di pertinenza di categ. catastale C/2, C/6, C/7 ad uso strumentale all'attività agricola.</p> <p>Nel caso in cui siano concesse in locazione/affitto dal titolare del diritto reale, l'imposta TASI complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, il versamento va ripartito tra l'occupante (affittuario/locatario) nella misura del 10% ed il titolare del diritto reale nella misura del 90%.</p>	esenti IMU
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	esenti IMU
ALTRI IMMOBILI	TRIBUTO IMU aliquote anno 2014
aree fabbricabili	IMU 7,95 per mille
terreni agricoli.	IMU 7,95 per mille
<p>fabbricati posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 di seguito elencati:</p>	
a) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.4.2008;	IMU aliquota 0
b) fabbricati di civile abitazione diversi dal punto 1) assegnati	IMU 7,95 per mille detrazione imu € 200,00
c) fabbricati di civile abitazione diversi dal punto 1) non assegnati;	IMU 7,95 per mille
fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari	esenti IMU
fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa non assegnati	IMU 7,95 per mille
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D. Min. Infrastrutture 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	esenti IMU
nel caso di soggetto titolare di diritto reale per un solo fabbricato di categoria catastale C/2, C/6, C/7 sito nel territorio comunale (non avendo altri fabbricati nè con categoria catastale A nè con altra categoria catastale).	IMU 7,95 per mille

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SOBBIELLO SALVATORE
CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N
DATA FIRMA: 16/07/2015 20:25:00
IMPRONTA: 29430B7111DEEF79D12684A744E8CC6A5540D75A602C045346FF51F721A57FBC8
540D75A602C045346FF51F721A57FBC8276C0BFCEA7339A383D29D16D6347DB4
276C0BFCEA7339A383D29D16D6347DB46A8AD7E6849504291D18758E9360B30C
6A8AD7E6849504291D18758E9360B30CBFE046145DE39E27A03BB64D10081110

NOME: PEDRON MASSIMO
CODICE FISCALE: PDRMSM73M01F7700
DATA FIRMA: 27/07/2015 12:08:41
IMPRONTA: 37029865ACA27B7CFFD52BB69599D4D0353E1D893B242EF5F97F1C2FD4CA539A
353E1D893B242EF5F97F1C2FD4CA539A57942B7B33BE8FAF159DC2CECD232005
57942B7B33BE8FAF159DC2CECD232005033BBE12E9293B5942AD71E4CE2BE72A
033BBE12E9293B5942AD71E4CE2BE72A36D65DD9B773BBE12034765BCA440D0AF

NOME: DORINO FAVOT
CODICE FISCALE: FVTDNR66E281403R
DATA FIRMA: 27/07/2015 18:16:45
IMPRONTA: A3D24E3B6EE4852557A9A88F3054E99AD5551A3FDD8869E3CE6B82D3CA03FDB6
D5551A3FD68869E3CE6B82D3CA03FDB6C6081FC1CBF3A3DF441242E4A04376C3
C6081FC1CBF3A3DF441242E4A04376C30E66E754F63E19524EB41BD70C3F28F4
0E6E754F63E19524EB41BD70C3F28F458702125D80B5723DC7CA81D21BC39C8